

Ricorso proposto il 2 gennaio 2018 — Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg Beer Company)**(Causa T-6/18)**

(2018/C 072/58)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Hamburg Beer Company GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e M. Alber, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «Hamburg Beer Company» — Domanda di registrazione n. 15 272 784

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 settembre 2017 nel procedimento R 437/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto l'8 gennaio 2018 — inforsacom Informationssysteme/EUIPO (Business and technology working as one)**(Causa T-7/18)**

(2018/C 072/59)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: inforsacom Informationssysteme GmbH (Neu-Isenburg, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e M. Alber, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «Business and technology working as one» — Domanda di registrazione n. 15 272 586

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 ottobre 2017 nel procedimento R 808/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto l'8 gennaio 2018 — Addiko Bank/EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)**(Causa T-9/18)**

(2018/C 072/60)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Addiko Bank AG (Vienna, Austria) (rappresentante: A. Seling, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «STRAIGHTFORWARD BANKING» — Domanda di registrazione n. 16 133 449

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 ottobre 2017 nel procedimento R 1090/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 2017/1001;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto l'11 gennaio 2018 — Zweirad-Center Stadler / EUIPO — Triumph Designs (Triumph)**(Causa T-12/18)**

(2018/C 072/61)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Zweirad-Center Stadler GmbH (Regensburg, Germania) (rappresentanti: P. Ruess e A. Doepner-Thiele, avvocati)